

## GESTIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ –COMUNE DI PIEVEPELAGO

Dall'1/1/2016 il Comune di Pievepelago gestisce in economia il servizio relativo all'imposta di pubblicità e pubbliche affissioni.

I pagamenti relativi all'imposta di pubblicità permanente sono stati prorogati al 31/03/2016.

Il Comune invierà le richieste di pagamento per tutti coloro che risultavano iscritti nel ruolo dell'Imposta di pubblicità permanente entro il 28/02/2016

L'Imposta sulla pubblicità è dovuta per la **diffusione di messaggi pubblicitari**, effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, **diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni**, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

I mezzi utilizzati per fare pubblicità, possono essere, ad esempio, targhe, insegne di esercizio, cartelli, impianti di segnaletica di indicazione di attività, vetrofanie, locandine, stendardi, scritte su tende, gonfaloni, volantini, totem, striscioni etc.; nonché l'uso di messaggi pubblicitari con strumenti sonori (pubblicità fonica), con pannelli luminosi, proiezioni cinematografiche, palloni frenati etc..

La pubblicità può essere impressa anche sui mezzi di trasporto, pubblici e privati, oppure avvenire a mezzo di autoveicoli o di persone circolanti con cartelli.

La pubblicità è considerata "**temporanea**", se l'esposizione del mezzo pubblicitario avviene per un periodo di tempo limitato e comunque **fino a 3 mesi**, e sconta l'applicazione di tariffe ridotte; **se invece è superiore a detto periodo, è considerata a tempo indeterminato o "permanente"** e sconta tariffe annuali.

**N.B.:** I cartelli pubblicitari installati su suolo pubblico sono soggetti anche al pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico, previsto dal regolamento C.o.s.a.p.

### Cosa fare per diffondere mezzi pubblicitari

Per la collocazione di ogni mezzo pubblicitario, nell'ambito del territorio del Comune, dovrà essere preventivamente contattato l'Ufficio Tecnico Comunale per l'eventuale autorizzazioni da richiedere allo stesso o ad altri enti qualora competenti.

In caso di subentro (nel caso in cui i mezzi pubblicitari rimangano invariati e si modifichi solo la titolarità soggettiva dell'attività) l'eventuale autorizzazione può essere volturata ai successori aventi causa.

**Nei casi di volantinaggio, di esposizione di locandine e di manifesti ci si può rivolgere direttamente all'Ufficio Protocollo o Tributi per la loro numerazione e timbratura.**

Ottenuta l'eventuale autorizzazione e, in ogni caso, prima di esporre i mezzi pubblicitari o di iniziare la pubblicità, il richiedente dovrà **presentare il modulo di dichiarazione I.c.p.**, indirizzato all'Ufficio Tributi, indicando caratteristiche, quantità, ubicazione, dimensioni e contenuto del messaggio pubblicitario e provvedere ad assolvere all'obbligo impositivo.

La dichiarazione I.c.p. deve essere presentata anche nel caso in cui la diffusione del messaggio pubblicitario non sia sottoposta al pagamento dell'imposta, in quanto ricorrono i presupposti di esenzione.

Se la pubblicità da effettuare avrà carattere permanente, cioè avrà durata superiore a 3 mesi, occorrerà presentare il modulo di **dichiarazione Icp permanente**. Detta dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi a quello di presentazione, purchè non si verifichino variazioni degli elementi dichiarati; in tal caso occorrerà presentare una nuova dichiarazione I.c.p., utilizzando lo stesso modulo di cui sopra.

In caso, invece, di dismissione dei mezzi pubblicitari, la relativa **dichiarazione di cessazione** deve essere presentata, per l'anno 2016, entro il 31 Marzo e per gli anni successivi entro il 31 Gennaio, altrimenti l'esposizione dei mezzi pubblicitari si intende prorogata con l'assolvimento dell'imposta annuale.

Se la pubblicità da effettuare avrà carattere temporaneo, cioè avrà durata inferiore a 3 mesi, occorrerà presentare il modulo di **dichiarazione lcp temporanea**.

## Come viene calcolata l'imposta

- L'imposta sulla pubblicità viene determinata in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
- Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
- Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
- Alla pubblicità che ha durata superiore a 3 mesi si applica la tariffa annuale.
- La pubblicità effettuata su veicoli sconta l'applicazione di una tariffa annuale non frazionabile.
- Le maggiorazioni di imposta, a qualunque titolo previste, sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni invece non sono cumulabili.

## Chi la paga

Colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo di diffusione del messaggio pubblicitario è il soggetto passivo dell'imposta di pubblicità, ed è quindi tenuto al pagamento e agli adempimenti dichiarativi e/o autorizzativi. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

## Come si paga

Il pagamento deve avvenire con bollettino di conto corrente postale, disponibile presso l'Ufficio protocollo o l'Ufficio Tributi mediante versamento sul conto corrente postale 17150418 intestato al Comune di Pievepelago --Servizio Tesoreria-, oppure mediante bonifico bancario sul conto corrente di Tesoreria IBAN: IT 50 G05387 66930 000000491519 - indicare nella causale se si tratta di temporanea o permanente.

Il pagamento per l'imposta di pubblicità temporanea potrà avvenire anche in contanti presso l'Ufficio Protocollo (Fontana Fabrizio) o l'Ufficio Tributi.

Per la pubblicità permanente il pagamento dovrà avvenire solo con bollettino postale o bonifico e negli anni successivi a quello di prima esposizione, il pagamento dell'imposta dovrà avvenire con cadenza annuale, in unica soluzione, entro e non oltre il 31 Gennaio di ogni anno.